

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 1 agosto 2016, n.152

L.R. 37/85 – Trasferimento del titolo autorizzativo, rilasciato con D.D. n. 53 del 16.02.2015 di Proroga del Dec. 36 del 4.7.1994 alla coltivazione e recupero della cava di calcare sita in località “Mascava” del Comune di Brindisi, nonché della D.D. 371 del 15.10.2015 di Modifica della D.D. 210 del 8.6.2015 per l’Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo per la messa in sicurezza di una parte di cava, dalla ditta AYROLDI S.R.L. alla ditta Ayroldi Sandra con Sede Legale alla Contrada Mascava, 72100 Brindisi.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- VISTA la L.R. 04 febbraio 1997 n. 7, art.4, 3° comma, artt. 5 e 6 e s.m.i.;
- VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/01;
- VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- VISTO l’art. 18 del Dlgs n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- VISTA la l.r. 7/80 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e succ. modificazioni;
- VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
- VISTO il D. L.vo 9 aprile 2008, n. 81;
- VISTO il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- VISTA la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i. Direttiva in materia di Attività Estrattive;
- VISTA la D.G.R. n.580 del 15.05.2007 di approvazione del PRAE e s.m.i. apportate con D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;
- VISTO il D.L.vo n.117 del 30.05.2008 di attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
- VISTA la D.G.R. 09.09.2014 n. 1845 recante “Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni deliberazione di G.R. 3044 del 29.12.2011”, di attribuzione al Servizio Ecologia delle funzioni di programmazione nel Settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzativi e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 1 ottobre 2014 n. 653 – Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia – modifica funzioni;
- VISTO l’ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20.10.2014 del Direttore dell’Area Organizzazione e riforma dell’Amministrazione, recante “riassetto organizzativo degli Uffici dell’Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l’attuazione delle opere pubbliche”;
- VISTO il DPGR 443 del 31.07.2015 con il quale è stata riorganizzata e ridenominata l’intera struttura regionale, resa operativa con l’insediamento dei Direttori di Dipartimento, avvenuto 02.11.2015;
- VISTA la DGR 2028 del 10.11.2015 con la quale è stato conferito al Dirigente Ing. Giuseppe TEDESCHI l’interim della direzione della Sezione Ecologia;
- VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 405 del 24.11.2015, con la quale il Dirigente della Sezione Ecologia delega, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10, alcune funzioni dirigenziali all’Ing. Angelo LEFONS, così come meglio specificato nel citato atto.

Premesso che:

- con Decreto n. 36/MIN del 04.07.1994 la Ditta AYROLDI s.r.l. veniva autorizzata, per la durata di 20 anni, alla coltivazione e recupero della cava di calcare in località “Mascava” sulle particelle 99-100-208-216-217-218

del foglio 38 di Brindisi;

- con Determina Dirigenziale n. 53 del 16.02.2015 di Proroga del Decreto n. 36/94 l'autorizzazione è stata prorogata per altri 10 anni, fino al 28.02.2023;
- con D.D. n. 371 del 15.10.2015 di Modifica della D.D. 210 del 8.6.2015 si autorizzava all'Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo per la messa in sicurezza di una parte di cava;
- la Sig.ra Di Ceglie Vita Antonia, Amministratore Unico della ditta Ayroldi srl, in data 06.07.2016 prot. 8430 ha presentato istanza di trasferimento dell'autorizzazione con D.D. 53/2015 di Proroga del Dec. 36/MIN/1994 nonché della D.D. 371 del 15.10.15 di Modifica della D.D. 210/2015 per l'Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo;
- la Sig.ra Ayroldi Sandra, n. il 13.04.1972 a Brindisi, ivi residente alla Via Santa Maria del Casale, 30 in data 06.07.2016 prot. n. 8433, ha presentato un'istanza di subentro al titolo autorizzativo della Ditta AYROLDI S.R.L. sopracitato allegandovi la documentazione prevista dalle normative vigenti tra cui l'iscrizione alla Camera di Commercio di Brindisi di impresa individuale;
- con atto di donazione n. 1290 del 20.03.2016, registrato c/o l'Ufficio del Registro di Ostuni, il sig. Ayroldi Saverio donava alla figlia Sandra Ayroldi i terreni della cava identificati nel NCT particelle 217-208-99-100 di HA 1.98.04 e catasto fabbricati f. 38 p.lla 615 di mq. 3600 di Brindisi;

Considerato che:

- l'area di cava in località "Mascava" nel NCT particelle nn. 99-100-208-217 del Foglio 38 di Brindisi di HA 1.98.04 e in catasto fabbricati la p.lla 615 di mq. 3600 del foglio 38 del Comune di Brindisi, è in disponibilità alla Ditta subentrante;
- la Ditta subentrante della Sig.ra Ayroldi Sandra ha documentato le capacità tecniche;
- l'istanza è ammissibile in quanto regolarmente documentata in conformità al disposto di cui all'art. 12 della L.R. 37/85;

Ritenuto di proporre, ai soli fini minerari, il trasferimento dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero dell'area di cava, nonché dell'Utilizzo di Terre e Rocce da Scavo per la messa in sicurezza di una parte della stessa cava in oggetto dalla Società AYROLDI S.r.l. alla Ditta individuale Ayroldi Sandra, con Sede Legale alla Contrada Mascava di Brindisi e cod.fisc. YRLSDR72D53B180F

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' ESTRATTIVE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore;

- richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. di autorizzare la Sig.ra Ayroldi Sandra, residente in Brindisi alla Via Santa Maria del Casale, con Sede Legale alla Contrada Mascava di Brindisi, Cod. Fisc. YRLSDR72D53B180F, a subentrare nella titolarità della cava di calcare in località "Mascava" di Brindisi autorizzata con D.D. 53 di Proroga in data 16.02.2015; del Decreto n. 36/MIN del 04.07.1994, nonché la D.D. n. 371 in data 15.10.2015 di Modifica della D.D. n. 210 dell'8.6.2015 per l'Utilizzo di Terre e Rocce da scavo per la messa in sicurezza di parte della cava;
2. La presente autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'esercente presti una garanzia finanziaria, dell'importo di EURO 60.000,00 (Sessantamila/00), per l'adempimento degli oneri derivanti dall'autorizzazione stessa in relazione alle opere da eseguire e ai lavori di recupero ambientale dell'area. Detta garanzia finanziaria può essere resa sotto forma fideiussoria/assicurativa e deve essere valida per i due anni successivi alla data di scadenza, ai sensi della D.G.R. n. 692/2011, per consentire il recupero ambientale. La polizza fideiussoria può essere svincolata solo a seguito dell'avvenuto collaudo, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 37/85;
la presente autorizzazione è valida fino al 28/02/2023 e con efficacia a decorrere dalla data di deposito al protocollo dell'Ufficio scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto 2;
4. di confermare le condizioni e gli obblighi imposti dalla D.D. n. 53 del 16.02.2015 di Proroga dell'autorizzazione con Decreto n. 36/Min/1994, originario che autorizzava le p.lle 99-100-208-216-217 e 218 del foglio 38 del Comune di Brindisi, nonché della D.D. 371/2015 di Modifica della D.D. 210/2015 per l'utilizzo di Terre e Rocce da scavo, ogni altro eventuale ordine e/o diffida impartiti dalla Sezione Ecologia - Servizio Attività Estrattive, che qui si intendono integralmente trascritti;

3. Prescrizioni e obblighi dell'esercente:

- a. La società deve trasmettere alla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive - ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché, la ricevuta dell'avvenuto versamento della tariffa sui volumi estratti, l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 1-2 e 3 del 2011;
- b. Condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità previste dal progetto agli atti di questo Servizio con l'originario provvedimento di Autorizzazione Dec/Ass/ICA n. 36/Min del 04.07.1994 e successivo provvedimento D.D. n. 53 del 16.02.2015 di Proroga, rilasciato alla Ditta Ayroldi s.r.l. Per la messa in sicurezza di parte della cava autorizzata i lavori devono essere realizzati secondo le modalità di cui alla D.D. 371 del 15.10.2015 di Modifica della D.D. 210 dell'8.6.2015 per l'Utilizzo di Terra e Rocce da Scavo;
- c. La cava deve essere tenuta in attività, eventuali sospensioni, anche temporanee saltuarie o periodiche devono essere comunicate alla Regione Puglia – Sezione Ecologia, Servizio Attività Estrattive - Modugno (BA) e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;

- d. Per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall'esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l'imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
- e. Prima dell'abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all'asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione ambientale delle aree di cava;
- f. L'Esercente titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Sezione Ecologia, Servizio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
- g. Qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la Ditta è tenuta a sospendere i lavori e darne comunicazione, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia, Palazzo Pantaleo – Via Duomo, 33 - 74123 Taranto, a norma dell'art. 87 del D.L. n. 490/99;
- h. La presente autorizzazione non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
- i. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o concessione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni e/o nulla osta scadenti nel periodo di vigenza del presente provvedimento;
- j. Il terreno vegetale riveniente dalla rimozione del cappellaccio deve essere depositato in cava in prossimità delle fasce di rispetto e utilizzato successivamente, nelle opere di recupero:
- l'Esercente deve utilizzare unicamente il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione della cava stessa. Pertanto tutto il materiale di sfrido e/o di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all'interno del perimetro di cava;
 - è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di qualsiasi genere proveniente dall'esterno cava, se non preventivamente autorizzato;
- k. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di tutela sanitaria, del paesaggistico - ambientale, ecc. ;
- l. La realizzazione di fabbricati e/o impianti per l'utilizzo immediato del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte del Servizio Ecologia – Ufficio Attività Estrattive, i comuni provvedono poi a determinare gli oneri di urbanizzazione e la relativa riscossione a carico dell'Esercente, come previsto dalle leggi vigenti giusta disposizione dirigenziale sulle "Pertinenze di cava" del 15.02.2011 prot. 785. I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate "pertinenze di cava" solo dopo l'avvenuta comunicazione, da parte dell'Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
- m. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;
- n. La presente autorizzazione è personale e pertanto non può essere trasferita senza il preventivo nulla osta dell'autorità concedente;
- o. L'autorizzazione scade di diritto all'atto della cessazione del diritto dell'esercente;
- p. Ottenuto il titolo autorizzativo l'esercente:
- deve adempiere agli obblighi di cui all'art.6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti (D.S.S., D.E., attestazione di stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all'atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull'apposito registro tenuto ai sensi dell'art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
- q. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dalla Sezione Ecologia – Servizio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt.16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

4. Il provvedimento non pregiudica gli eventuali diritti di terzi;
5. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche ed integrazioni;
6. Il presente provvedimento:
 - a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 - b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;
 - d) sarà trasmesso in copia all'Assessore competente;
 - e) sarà trasmesso al dirigente del Servizio Ecologia;
 - f) sarà notificato in copia alla Ditta Ayroldi Sandra, alla Ditta Ayroldi s.r.l. ed al Sindaco del Comune di Brindisi (BR);
7. il presente atto, composto di n. 7 fasciate, è adottato in originale.

Il Dirigente del Servizio Attività Estrattive
Ing. Angelo LEFONS